**Cons. di Stato, Sez. V, n. 1686 del 3/5/2016 – Pres. Caringella – Est. Caputo – Ric. Commissario Straordinario e Liquidatore dell’Ente D’Ambito Ato 2 Napoli - Volturno**

**ACQUA**  – Rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali: quali criteri?

*Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124, comma 10, e 101, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 la P.A. competente può legittimamente prescrivere, in sede di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali, in quanto non limiti o standards fissi o rigidamente stabiliti una volta per tutte al momento del rilascio dell’autorizzazione allo scarico.*

**Fatto e Diritto**

Con ricorso notificato il 16 ottobre 2014 T. S.p.A. esercente attività di produzione di alimenti per la ristorazione collettiva, ha impugnato il provvedimento (n. 1836 del 2011) adottato dall’Ente d’Ambito ATO 2 Napoli-Volturno, avente ad oggetto il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nella parte in cui si chiede di trasmettere le analisi delle acque reflue – prodotte dall’insediamento produttivo – con riferimento “ alla tabella 3 dell’allegato 5 parte III del d.lgs. n.152/2006 riferite ai valori di parametri allo scarico in corpi idrici superficiali”.

Nucleo giuridico fondante il gravame era l’indicazione della tabella riferita alle immissioni degli scarichi nelle acque superficiali nonostante l’autorizzazione riguardasse gli scarichi in pubbliche fognature. In aggiunta, la società contestava la competenza dell’Ente d’Ambito a dettare autonomamente le prescrizioni sugli scarichi nonostante che la relativa autorizzazione fosse stata a suo tempo rilasciata dal Comune.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Napoli e l’ATO 2 Napoli-Volturno chiedendo (quest’ultimo) la reiezione del ricorso.

Il Tar Campania, Napoli, sez. V, dopo avere accolto la domanda incidentale di tutela cautelare (ord. d. 22.032012), annullava l’atto impugnato.

Riteneva affatto irrazionale l’estensione dell’applicazione dei più rigidi parametri previsti per l’immissione nelle acque superficiali agli scarichi in fognatura, comportante per l’impresa ricorrente, al fine di adeguarsi, un ingente e ingiustificato onere economico, contrario alla politica economica comunitaria e nazionale volta a favorire le piccole e medie imprese. Un costo aggiungeva il Tar Campano preordinato, oltretutto, a supplire all’inadeguatezza dei sistemi di depurazione delle acque imputabile all’amministrazione.

Appella la sentenza il Commissario straordinario e liquidatore dell’Ente d’Ambito ATO 2 Napoli-Volturno. Resiste T. S.p.A. Si è costituito il comune di Napoli.

Coi motivi d’appello si denunciano gli errori di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar: avrebbe mal interpretato gli artt. 101 e 124 del d.lgs. n. 152/2006 laddove onerano l’amministrazione preposta alla tutela delle acque a stabilire, a prescindere dal corpo ricettore, i parametri d’immissione più adeguati alla salubrità dell’ambiente.

Inoltre, aggiunge l’amministrazione appellante, per venire incontro alle esigenze dell’opificio, le aveva consentito, nel periodo transitorio di otto mesi decorrente dalla comunicazione del provvedimento impugnato fino al rilascio dell’autorizzazione, di istallare impianti di depurazione in previsione del rinnovo dell’autorizzazione, salvaguardano operatività dello stabilimento produttivo.

L’appello è fondato.

Il combinato disposto degli artt. 124, comma 10, e 101, comma 1, del d.lgs. 2 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) designa un corpo normativo inteso ad assicurare la permanente e progressiva, ancorché asintotica, adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai c.d. valori limite che, in ragione di fattori sopravvenuti (atmosferici, climatici o tecnici), si rendano necessari per salvaguardare la tutela dell’ambiente. Limiti o *standards* che, contrariamente a quanto ritiene la società appellata ed avallato dal Tar, non sono fissi o rigidamente stabiliti una volta per tutti al momento del rilascio dell’autorizzazione allo scarico.

L’amministrazione appellante ha dato concreta applicazione alla disciplina richiamata prescrivendo, in sede di rilascio della (nuova) autorizzazione, che gli scarichi prodotti dall’impresa ricorrente, ancorché destinati ad essere convogliati nella rete fognaria, dovessero comunque rispettare i limiti previsti (cfr. tabella 3 all. 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006) per gli scarichi nelle acque superficiali.

Ha altresì concesso all’opificio un congruo lasso di tempo per adeguarsi alle più rigide prescrizioni, dettate – va sottolineato – a tutela della salubrità dell’ambiente e dei singoli cittadini.

Vale a dire per salvaguardare interessi pubblici posti al vertice nella scala assiologia che orienta l’azione amministrativa e, comunque, non recessivi rispetto agli opposti interessi economici dell’impresa.

Viceversa, nella sentenza appellata, richiamando la politica economica di fonte comunitaria e statale di favore delle piccole e medie imprese, volta ad incentivarne l’attività economica (anche) mediante la semplificazione delle procedure amministrative, si dà prevalenza all’esigenza di non aggravare di ulteriori oneri a carico l’impresa, esonerandola di fatto dall’adeguamento degli scarichi prodotti ai nuovi *standards* di tutela dell’ambiente.

Conclusivamente l’appello deve essere accolto.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite in ragione del peculiare rilievo dei dati tecnici riferiti agli scarichi prodotti che esorbitano dall’ambito delle questioni strettamente giuridiche dedotte in causa.

[…]